

133.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge di conversione S. 1180 (approvato dal Senato) n. 2592	6
Missioni vevoli nella seduta del 17 aprile 2002	3	(Sezione 1 — Ordini del giorno)	6
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Interrogazioni a risposta immediata	65
Corte dei conti (Trasmissione di un docu- mento)	4	(Sezione 1 — Tasso di crescita del Mezzo- giorno)	65
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 2 — Interventi a tutela dell'ordine pubblico in Sardegna)	66
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pub- blici essenziali (Trasmissione di un docu- mento)	5	(Sezione 3 — Esclusione dell'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti delle cooperative)	66
Nomina ministeriale (Comunicazione)	5	(Sezione 4 — Costituzione di un polo sani- tario di eccellenza a Siracusa)	67
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina	5	(Sezione 5 — Iniziative del Governo in ordine ai rischi di manipolazioni genetiche)	67
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 6 — Linea politica del Governo rispetto alla scuola pubblica)	68
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 7 — Interventi per bloccare la messa all'asta di immobili interessati da falli- menti e già pagati)	68
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 17 aprile 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Burani Procaccini, Caldarola, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palma, Pescante, Pisanu, Pisapia, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Contento, Delfino, Alberta De Simone, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palma, Pescante, Pisanu, Pisapia, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 aprile 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di cause di incompatibilità per i giudici tributari » (2651);

LETTIERI: « Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche » (2652);

GIOACCHINO ALFANO: « Modifica all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente » (2653);

GIOACCHINO ALFANO: « Modifiche all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, recante disposizioni urgenti in materia fiscale » (2654);

FONTANA: « Disposizioni in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati » (2655);

TIDEI: « Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti » (2656).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 16 aprile 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1298. — « Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, re-

cante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo » (approvato dal Senato) (2650).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 2166, d'iniziativa dei deputati BATTAGLIA ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Istituzione di un sistema di protezione sociale e di cura per le persone anziane non autosufficienti ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1, dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VIII Commissione (Ambiente):

BUONTEMPO: « Nuove norme in materia di sanatoria edilizia » (2171) *Parere delle Commissioni I, II, (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione permanente per le questioni regionali;*

PAROLO: « Disposizioni in materia di lavori pubblici » (2207) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione permanente per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

GAMBA ed altri: « Disciplina dell'attività di acconciatore » (2211) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali):

MARIO PEPE: « Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici

specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1983 al 1991 » (2475) *Parere delle Commissioni I, V e XIV.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione autonomie — con lettera in data 16 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione sui risultati dei controlli eseguiti sulle gestioni degli enti locali, nell'anno 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 16 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 2001 (doc XCI, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativa all'anno 2001 (doc. CXXXIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c*) della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia nell'anno 2001 (doc. CXXXI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 15 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione di garanzia del 21 marzo 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 aprile 2002, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Bruno MANGIATORDI a componente della commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Tale comunicazione sarà trasmessa alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 aprile 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla nomina del dottor Amedeo OTTAVIANI a presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo - Enit (34).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di AR numero SME 22/2001 relativo all'acquisizione di 4 sistemi radar eliportati CRESO NATO (97).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 maggio 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 aprile 2002, a pagina 6, seconda colonna, alla ventiduesima riga, in luogo delle parole: « entro il 15 maggio » deve leggersi: « entro il 16 maggio ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1180 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO
2002, N. 12, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COM-
PLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI EMERSIONE DI AT-
TIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO E DI LAVORO IRREGOLARE
(APPROVATO DAL SENATO) (2592)**

(A.C. 2592 — Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

premesso che:

l'attività di ispezione e controllo è centrale nel contrasto dell'economia irregolare;

l'incidenza così elevata del fenomeno chiede un potenziamento degli organici delle forze istituzionali impegnate nell'attività di controllo;

impegna il Governo

a rafforzare gli organici degli ispettori del lavoro impegnati nel contrasto del fenomeno della economia sommersa.

9/2592/1. Tonino Loddo.

La Camera,

premesso che:

in agricoltura il fenomeno del lavoro nero fa registrare una delle maggiori percentuali;

in molte regioni meridionali nel periodo maggio-ottobre di ogni anno si assiste ad un incremento di manodopera straniera non regolare per fronteggiare le emergenze produttive;

lo sfruttamento di manodopera non regolare crea notevoli problemi per le aziende e per i lavoratori che operano nel pieno rispetto delle regole in quanto le retribuzioni e i costi incidono sulla competitività del prodotto;

impegna il Governo

ad una maggiore e più incisiva azione di contrasto del fenomeno potenziando il numero degli ispettori del lavoro e il numero dei controlli nei periodi a maggiore rischio.

9/2592/2. Marcora.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

premesso che:

nel corso degli ultimi sei anni l'azione di contrasto della Guardia di Finanza contro le attività sommerse ha portato alla luce mancati introiti per l'erario pari ad oltre 37 mila miliardi di lire;

l'azione di repressione è stata fortemente premiata nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale;

la normativa per l'emersione della economia sommersa contenuta nella legge 383 del 2001 ha creato molte difficoltà di interpretazione limitando l'attività di contrasto della Guardia di Finanza;

impegna il Governo

a potenziare e supportare l'attività di controllo e repressione del fenomeno del lavoro sommerso garantendo la piena funzionalità dell'azione della Guardia di Finanza e delle altre forze di polizia impegnate nel contrasto al fenomeno della economia irregolare.

9/2592/3. Santino Loddo.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a convocare, entro ottobre del 2002, una Conferenza nazionale sull'emersione del lavoro e dell'economia irregolare con le parti sociali, le autonomie locali e gli enti previdenziali con lo scopo di verificare gli effetti della legge in discussione.

9/2592/4. Santagata.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

ad assegnare ai sindaci una indennità pari a duemila euro per ogni pratica di emersione portata a buon termine. Tale indennità viene riversata dal sindaco nel bilan-

cio del Comune che la utilizza per finanziare progetti di formazione professionale permanente.

9/2592/5. Boccia.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

premesso che:

in molte province italiane si stanno verificando fenomeni di dumping sociale, cioè di concorrenza sleale nella prestazione di lavoro interinale;

sono infatti molte le cooperative che si sono costituite nel settore e che prestano manodopera per servizi ed impieghi diversi e più pesanti ed impegnativi per i quali sono stati chiamati;

questo rappresenta una palese violazione della legge che regola l'utilizzo del lavoro interinale configurandosi come fenomeni di sfruttamento di lavoro nero;

impegna il Governo

ad effettuare maggiori controlli per evitare forme di sfruttamento e di abusi nell'applicazione di normative che dovrebbero contrastare lo sfruttamento e il lavoro nero.

9/2592/6. Castagnetti.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

premesso che:

la normativa dei contratti di riallineamento prevedeva misure migliori, rispetto alla legge n. 383 del 2001, per i lavoratori in nero nel recupero totale o

parziale dei profili previdenziali ed assicurativi in caso di emersione dal nero;

questo problema è stato più volte evidenziato dalle organizzazioni sindacali anche in sede di audizione nelle Commissioni parlamentari di merito;

attualmente la normativa penalizza in maniera discriminante i dipendenti di una attività che emerge dal sommerso in quanto costringe a pagare oneri eccessivi per ricostruirsi una posizione previdenziale e assicurativa per il pregresso;

impegna il Governo

a prevedere una normativa maggiormente incentivante, al pari delle imprese, per la regolarizzazione dei lavoratori in nero.

9/2592/7. Del Bono.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

premesso che:

nel corso dell'anno 2000-2001 sono stati siglati in particolare nelle regioni meridionali numerosi contratti di riallineamento da parte delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze datoriali;

con l'approvazione della legge n. 383 del 2000 sono venute meno le condizioni di convenienza, da parte datoriale, nella sottoscrizione dei contratti di riallineamento alcuni dei quali in fase avanzata anche per il triennio 2000-2003;

questo ha creato condizioni di iniquità tra imprenditori, lavoratori e settori produttivi che si sono trovati in presenza di normative diverse;

impegna il Governo

a fare salvi gli effetti dei contratti di riallineamento già siglati il cui termine temporale di operatività è previsto al 2003.

9/2592/8. Duilio.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

impegna il Governo

a presentare mensilmente alle competenti Commissioni parlamentari i risultati conseguiti attraverso lo strumento dello « scudo fiscale » disaggregati per soggetto intermedio, Paese di provenienza e comune di residenza del soggetto beneficiario delle disposizioni.

9/2592/9. Fanfani.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

premesso che:

l'edilizia è uno dei settori dove il fenomeno del lavoro nero fa registrare una delle maggiori percentuali;

in numerosi cantieri viene reclutata manodopera straniera non regolare;

impegna il Governo

ad adottare per il settore adeguate e specifiche misure di contrasto del fenomeno di sfruttamento nonché a potenziare le ispezioni sui cantieri.

9/2592/10. Milana.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge delega finalizzato al riordino delle normative mirate a favorire l'emersione del lavoro irregolare e la regolarizzazione contributiva e previdenziale.

9/2592/**11**. Monaco.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

impegna il Governo

a comunicare al Parlamento e alla Commissione europea come intenda sostituire le mancate entrate dovute al non funzionamento del progetto di emersione valevoli nei confronti del rispetto del patto di stabilità.

9/2592/**12**. Parisi.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

premessi che:

il lavoro nero assume aspetti drammatici anche per quanto riguarda il fenomeno degli incidenti sui luoghi di lavoro;

l'Italia è il Paese che nell'ambito dell'Unione europea fa registrare il maggior numero di incidenti denunciati con oltre 1300 vittime ogni anno;

data l'incidenza della economia sommersa molti sono gli infortuni non denunciati che rappresentano un costo per la società;

si tratta di lavoratori sprovvisti di qualsiasi forma di assicurazione e di copertura antinfortunistica;

impegna il Governo

ad una più incisiva azione di prevenzione e contrasto degli infortuni sui luoghi di lavoro dando piena attuazione alla « Carta 2000 » per quanto riguarda gli aspetti concernenti l'attività di contrasto al lavoro nero in materia di sicurezza sul lavoro.

9/2592/**13**. Pinza.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

impegna il Governo

a definire, d'intesa con la Conferenza Stato Città, le eventuali sanzioni a carico dei sindaci inadempienti nei confronti delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

9/2592/**14**. Stradiotto.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

premessi che:

l'economia sommersa risulta avere una incidenza del 15,2 per cento sul PIL del nostro Paese;

si tratta di una percentuale elevatissima che crea notevoli problemi soprattutto nel Mezzogiorno;

nelle regioni meridionali il rapporto tra economia sommersa e PIL raggiunge quasi il 30 per cento;

questo si ripercuote in maniera negativa sulla capacità di competizione del nostro sistema produttivo;

le misure varate dal Governo Berlusconi sono del tutto inadeguate;

i contratti di riallineamento approvati ai sensi della legge n. 388 del 2000 hanno consentito di far emergere molte attività in nero;

questa iniziativa legislativa è stata accantonata troppo velocemente dall'attuale Governo senza che si potesse dare un giudizio complessivo sulla efficacia che aveva avuto anche il via libera in sede comunitaria;

impegna il Governo

a riprendere, nell'ambito delle misure di contrasto al fenomeno dell'economia sommersa lo strumento dei contratti di riallineamento affinché nel medio periodo possano essere create le condizioni per il rafforzamento del tessuto produttivo in particolare nelle regioni meridionali.

9/2592/**15**. Annunziata.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

premesso che:

nelle regioni meridionali il fenomeno del lavoro sommerso interessa purtroppo anche molti minori;

si tratta di un fenomeno che secondo una serie di indagini effettuate da istituti di ricerca interesserebbe circa 200 mila ragazzi al di sotto dei 16 anni;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti legislativi, di concerto con le istituzioni locali, la scuola e le parti sociali, per la certificazione sociale dei prodotti che non utilizzino manodopera minorile.

9/2592/**16**. Rutelli.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Liguria il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**17**. Banti.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Bolzano il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**18**. Bressa.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Basilicata il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**19**. Molinari.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Lazio il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**20**. Pasetto.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni

urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Piemonte il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**21**. Verneti.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Sardegna il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**22**. Soro.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni

urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Molise il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**23**. Ruta.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Lombardia il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**24**. Reduzzi.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della regione Valle d'Aosta il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**25**. Merlo.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Trento il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**26**. Mattarella.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Calabria il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**27**. Mastella.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Abruzzo il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**28**. Marini.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Emilia Romagna il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**29**. Lusetti.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Marche il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**30**. Giachetti.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Campania il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**31**. Gambale.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Friuli Venezia Giulia il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**32**. Frigato.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Umbria il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**33**. Franceschini.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Veneto il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**34**. Fistarol.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle

province della regione Toscana il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**35**. Pistelli.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Sicilia il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**36**. Piscitello.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni e alle province della regione Puglia il gettito ad

essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

9/2592/**37**. Pisicchio.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Foggia crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**38**. Sinisi.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Matera crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**39**. Potenza.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Palermo crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**40**. Realacci.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Reggio Calabria crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**41**. Meduri.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Crotona crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**42**. Loiero.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Messina crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**43**. Lettieri.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Nuoro crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**44**. Ladu.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Salerno crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**45**. Iannuzzi.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Bari crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le

parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**46**. Fusillo.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Cosenza crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**47**. Luigi Pepe.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Taranto crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**48**. Ostillo.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Caserta crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**49**. De Franciscis.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Agrigento crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**50**. Cusumano.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Trapani crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**51**. Colasio.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Roma crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**52**. Ciani.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Ragusa crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**53**. Carra.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Enna crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**54**. Cardinale.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Brindisi crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le

parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**55**. Carbonella.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Catanzaro crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**56**. Camo.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Siracusa crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**57**. Burtone.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Catania crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**58**. Enzo Bianco.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Napoli crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**59**. Gerardo Bianco.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Vibo Valentia crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**60**. Giovanni Bianchi.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore della « new economy », e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**61**. Letta.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore del mobile, e a verificare la pos-

sibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**62**. Volpini.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'agro alimentare, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**63**. Villari.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'edilizia, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**64**. Tuccillo.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'industria turistico-ricettivo, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**65**. Tanoni.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'autotrasporto, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**66**. Squeglia.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'industria manifatturiera, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**67**. Rocchi.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore della ristorazione, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**68**. Ruggeri.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'agricoltura, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**69**. Ruggieri.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'industria estrattiva, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**70**. Rusconi.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'artigianato, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**71**. Micheli.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore del commercio al dettaglio, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**72**. Mazzuca.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore della chimica, e a verificare la

possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**73**. Mantini.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore delle comunicazioni, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**74**. Gentiloni Silveri.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'industria tessile, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**75**. Papini.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'assistenza agli anziani e delle case di riposo, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**76**. Mosella.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore del legno, a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**77**. Morgando.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore marittimo, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**78**. Fioroni.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'istruzione, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**79**. Bimbi.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore della sanità, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**80**. Bindì.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore della formazione professionale, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**81**. Bottino.

La Camera,

premessi che il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

a restituire con urgenza caratteristiche di coerenza al sistema di tassazione delle rendite finanziarie, compromesso dalla abrogazione di alcune norme fondamentali.

9/2592/**82**. Chiaromonte.

La Camera,

premessi che il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

a non interferire nelle scelte aziendali di società di capitali a partecipazione pubblica, anche se non quotate, garantendo il pieno rispetto delle autonomie del *management* e la più assoluta trasparenza nei rapporti tra il Governo e le società da esso controllate, in particolare per quelle operanti nel settore energetico.

9/2592/**83**. Gasperoni.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

a non interferire nelle scelte aziendali di società di capitali a partecipazione pubblica, anche se non quotate, garantendo il pieno rispetto delle autonomie del *management* e la più assoluta trasparenza nei rapporti tra il Governo e le società da esso controllate.

9/2592/**84**. Chiti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di rimpatrio dei capitali dall'estero;

è previsto che la procedura per il rientro dei capitali si applichi soltanto alle somme già all'estero ad una certa data e questo ha consentito, e ancora oggi consente, di esportare illegalmente capitali e altre attività per costituirsi, attraverso il pagamento di una modica somma, scudi e blocchi dell'accertamento per evasioni ed illegalità di ogni specie, anche future,

impegna il Governo:

a predisporre immediatamente strumenti normativi adeguati affinché la certificazione dell'intermediario garantisca che il denaro e le altre attività fossero già all'estero ad una data in cui il provvedimento non era stato annunciato (ad esempio, il 1° agosto 2001).

9/2592/**85**. Carli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi, derivanti dall'applicazione delle norme in materia di rimpatrio dei capitali dall'estero;

le norme consentono effetti di protezione per evasioni future che non hanno alcuna relazione con l'esportazione di valuta all'estero che si intende sanare,

impegna il Governo:

ad eliminare, con adeguati strumenti normativi, la possibilità che gli effetti di blocco degli accertamenti siano operanti anche per periodi di imposta in corso e futuri, impedendo che lo « scudo » possa essere utilizzato sia per coprire ulteriori evasioni sia per evitare che esso stesso costituisca alibi e motivo di evasioni in futuro.

9/2592/**86**. Cennamo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio

2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi, derivanti dall'applicazione delle norme in materia di rimpatrio dei capitali dall'estero;

tali norme limitano la preclusione degli accertamenti agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività oggetto di rimpatrio, consentendo quindi a chi aderisce alla procedura di costituirsi uno « scudo », pari all'intero ammontare delle somme rimpatriate, per evasioni di ogni natura e per qualsiasi tipo di imposta,

impegna il Governo:

a limitare, con adeguati provvedimenti normativi, gli effetti dello « scudo », cioè del blocco degli accertamenti, unicamente ai redditi prodotti dalle somme detenute all'estero e rimpatriati, i quali, anche se prodotti all'estero, dovevano essere denunciati in Italia con il relativo pagamento di imposte.

9/2592/87. Chianale.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad assicurare con urgenza le condizioni per un consistente ed effettivo afflusso di

capitali dall'estero, restituendo vigore ai processi di liberalizzazione e di privatizzazione interrotti dalle scelte governative degli ultimi mesi.

9/2592/88. Cialente.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

c'è in particolare il pericolo che la procedura di rimpatrio di denaro al seguito possa essere impropriamente utilizzata per attività dichiarate dagli interessati come provenienti dall'estero ma effettivamente detenute in Italia, come rilevato anche dal direttore generale dell'Ufficio italiano cambi.

impegna il Governo:

a far sì che l'Ufficio italiano cambi si attivi ad effettuare penetranti controlli sull'effettiva provenienza geografica ed economica delle attività « rimpatriate » con trasferimento al seguito intracomunitario, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni in merito, con immediata segnalazione all'autorità giudiziaria dei casi di sospetta falsa dichiarazione.

* 9/2592/89. Cordoni.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

c'è in particolare il pericolo che la procedura di rimpatrio di denaro al seguito possa essere impropriamente utilizzata per attività dichiarate dagli interessati come provenienti dall'estero ma effettivamente detenute in Italia, come rilevato anche dal direttore generale dell'Ufficio italiano cambi;

impegna il Governo

a far sì che l'Ufficio italiano cambi si attivi ad effettuare penetranti controlli sull'effettiva provenienza geografica ed economica delle attività « rimpatriate » con trasferimento al seguito intracomunitario, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni in merito, con immediata segnalazione all'autorità giudiziaria dei casi di sospetta falsa dichiarazione.

* 9/2592/90. Filippeschi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

bisogna tenere conto, in particolare, dell'eccesso di discrezionalità attribuito agli interessati e della genericità del controllo da parte degli intermediari;

in sostanza, pur a fronte di rilevanti interessi di natura pubblicistica, le operazioni che intercorrono tra dichiarante e intermediario, si esauriscono in atti di mera rilevanza privatistica,

impegna il Governo:

all'attuazione di un sistema di rigidi controlli sulle responsabilità dei soggetti intermediari, anche attraverso normative regolamentari atte ad impedire, da un lato, il rilevato eccesso di discrezionalità e, dall'altro, il pericolo di una sostanziale deresponsabilizzazione che potrebbe favorire la commissione di illeciti.

** 9/2592/91. Crisci.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

in particolare, è eccessiva la discrezionalità attribuita agli interessati e la genericità del controllo da parte degli intermediari;

in sostanza, pur a fronte di rilevanti interessi di natura pubblicistica, le operazioni che intercorrono tra dichiarante e intermediario, si esauriscono in atti di mera rilevanza privatistica,

impegna il Governo

all'attuazione di un sistema di rigidi controlli sulle responsabilità dei soggetti intermediari anche attraverso normative regolamentari atte ad impedire da un lato il rilevato eccesso di discrezionalità e, dall'altro, il pericolo di una sostanziale deresponsabilizzazione che potrebbe favorire la commissione di illeciti.

** 9/2592/**92**. Duca.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

a garantire la piena attuazione delle disposizioni per quanto attiene l'applicazione delle misure di prevenzione, l'attività di contrasto del riciclaggio, l'applicazione delle norme antiterrorismo e l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

9/2592/**93**. Dameri.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

ad assumere iniziative legislative e a predisporre ogni opportuno provvedimento amministrativo al fine di consentire la individuazione dei collegamenti tra i capitali dei quali si chiede il rimpatrio con attività criminose diverse da quelle per le quali è esclusa la punibilità.

9/2592/**94**. Galeazzi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

al fine di favorire le politiche di emersione del lavoro sommerso,

impegna il Governo

a prevedere con apposite disposizioni attuative che la dichiarazione di emersione prevista contenga specificatamente l'elenco dei singoli lavoratori interessati e l'ammontare del relativo costo del lavoro.

9/2592/**95**. Grignaffini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

le disposizioni relative all'emersione di queste attività attribuiscono all'intermediario una discrezionalità eccessiva ed immotivata in ordine alla valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione nella parte in cui stabiliscono che le operazioni di rimpatrio non costituiscono di per sé motivo di attenzione e/o sospetto;

è necessario evitare che l'eccesso di discrezionalità possa costituire pretesto per comportamenti collusivi o di favore da parte degli intermediari,

impegna il Governo

a disciplinare rigidamente, anche attraverso norme regolamentari, i casi in cui sia necessaria la segnalazione, in relazione alle modalità del rimpatrio, all'entità degli importi, ai soggetti richiedenti e ad altri elementi di giudizio ritenuti di rilievo ai fini del sospetto.

9/2592/96. Di Serio D'Antona.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

a far sì, anche con intervento legislativo, che i dichiaranti siano i diretti titolari delle attività finanziarie rimpatriate e non prestanomi.

9/2592/97. De Brasi.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

ad adottare apposite iniziative normative affinché gli interessati, i quali presentano le dichiarazioni riservate di emersione di attività detenute all'estero, dichiarino altresì l'origine dei capitali indicati.

9/2592/98. De Luca.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

a prevedere forme e modalità di conservazione delle dichiarazioni riservate, in modo da garantire l'autenticità anche con riferimento all'epoca di formazione.

9/2592/99. Diana.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed

introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

esiste in particolare il pericolo che la procedura di rimpatrio possa essere impropriamente utilizzata per disponibilità dichiarate come provenienti dall'estero ma effettivamente detenute in Italia, come rilevato anche dal direttore generale dell'Ufficio italiano cambi;

la possibilità di ricostruzione della provenienza delle attività tramite una dettagliata dichiarazione dell'interessato può, sia pure solo in parte, ovviare al pericolo di utilizzo improprio della norma da parte di criminali che riciclano il frutto dei loro delitti o di contribuenti infedeli che approfittano dello scudo fiscale a buon prezzo, senza nemmeno importare capitali dall'estero,

impegna il Governo

a far sì che il direttore della Agenzia delle entrate predisponga un modello di dichiarazione in cui gli interessati debbano dichiarare il tempo da cui detengono le attività che intendono rimpatriare o regolarizzare, lo Stato estero in cui le detengono e le forme e i modi della detenzione.

9/2592/100. Fumagalli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

ad assicurare con urgenza le condizioni per un consistente ed effettivo afflusso di capitali dall'estero restituendo vigore ai processi di liberalizzazione e di privatizzazione, relativi in particolare al settore energetico, interrotti dalle scelte governative degli ultimi mesi.

9/2592/101. Gambini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

esiste l'esigenza di una severa e coordinata repressione del fenomeno,

impegna il Governo

a coordinare le funzioni attribuite per il controllo e la repressione dell'economia irregolare;

a potenziare i servizi esistenti volti alla prevenzione ed al controllo dell'economia irregolare;

a prevedere il rafforzamento delle piante organiche dei servizi ispettivi e delle strutture che operano per l'emersione del lavoro irregolare, anche attraverso l'istituzione del vigile di quartiere.

9/2592/102. Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di

emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

esiste l'esigenza di assicurare al Paese validi strumenti normativi per consentire un rapido ed efficace rilancio dell'economia, che consenta di portare a termine l'opera di risanamento dei conti pubblici, di mantenere gli *standards* di bilancio imposti dai vincoli europei e, allo stesso tempo, di avviare su basi di più sicura solidità tutto il sistema produttivo nazionale;

in questo concorso di interventi un obiettivo essenziale è rappresentato dal necessario coinvolgimento di tutti i settori produttivi, potendo solo in questo modo modulare in maniera equilibrata gli sforzi negli ambiti più innovativi con quanto invece richiesto dai settori economicamente più tradizionali, e quindi essenziali per garantire la solidità di un sistema produttivo diffuso tra numerosissimi operatori e addetti;

il mondo agricolo, nelle sue svariate forme di presenza nel tessuto produttivo del Paese, svolge un ruolo essenziale sia sul piano squisitamente economico, sia per l'importanza strategica che assolve anche dal punto di vista socioeconomico, involgendo rilievi e conseguenze di particolare complessità, coerentemente con quanto sopra evidenziato circa l'insopprimibile importanza nel quadro economico complessivo;

gli interventi normativi con i quali il Governo intende rilanciare l'economia devono assicurare strumenti di adeguata efficienza anche per il settore agricolo, colpito di recente dagli effetti di una pesante crisi nel campo dell'allevamento (per l'emergenza B.S.E.) e allo stesso tempo tenuto a confrontarsi con le più innovative esigenze di rivoluzione di tecniche e processi produttivi tradizionali, per l'irrompere di innovazioni tecnologiche radicali,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa per assicurare adeguato sostegno ai produttori e lavoratori agricoli attraverso la previsione di specifiche misure di incentivazione dell'attività agricola, omogenee a quanto assicurato agli altri settori produttivi ma che, al fine di colmare il divario rispetto ad altri settori produttivi del sistema economico e per sostenere lo sviluppo della competizione internazionale anche su questo fronte, consentano di utilizzare tutto il ventaglio di opportunità consentite dalle disponibilità finanziarie e dall'esigenza di compatibilità comunitaria e internazionale al cui rispetto il nostro Paese è tenuto in forza degli impegni assunti.

9/2592/103. Grillini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

esiste l'esigenza di una severa e coordinata repressione del fenomeno e nel contempo di un sostegno alle imprese che emergono;

rilevato come il fenomeno, con caratteristiche proprie, sia presente in maniera diffusa nel settore agricolo,

impegna il Governo

a consentire la regolarizzazione della propria posizione lavorativa, in sede attuativa delle norme relative all'emersione del lavoro irregolare, a tutti i soggetti operanti nel settore agricolo che abbiano svolto attività di tipo misto, di lavoro dipendente ed autonomo, e che nel corso degli anni abbiano raggiunto i requisiti minimi di legge dovuti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mediante autodenuncia da inoltrare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9/2592/104. Lumia.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

esiste l'esigenza di una severa e coordinata repressione del fenomeno,

impegna il Governo

a promuovere incontri con le amministrazioni locali ed i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con l'obiettivo di coordinare e definire iniziative su base territoriale definita per l'emersione del lavoro irregolare. Tali iniziative possono integrare le iniziative della programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9/2592/**105**. Lulli.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

esiste l'esigenza di una severa e coordinata repressione del fenomeno e nel contempo di un sostegno alle imprese che emergono,

impegna il Governo

a predisporre ulteriori misure di affiancamento per l'emersione, quali l'utilizzo di centri di servizio e di consulenza specializzati nel sostegno alla regolarizzazione, da costituire con la collaborazione delle parti sociali e con il tutoraggio delle organizzazioni di impresa e delle agenzie per lo sviluppo locale.

9/2592/**106**. Lucà.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

esiste l'esigenza di una severa e coordinata repressione del fenomeno e nel contempo di un sostegno alle imprese che emergono,

impegna il Governo

ad affidare la responsabilità del coordinamento delle misure e delle iniziative individuate in sede territoriale, comprensive di misure formative e di consulenza amministrativa e fiscale, ad un soggetto garante.

9/2592/**107**. Lulli.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

esiste l'esigenza di una severa e coordinata repressione del fenomeno e nel contempo di un sostegno alle imprese che emergono;

la piaga del lavoro « sommerso » rappresenta una stortura del mercato, in particolare nel Mezzogiorno;

la caratterizzazione sociale del lavoro « nero » è assai differente tra il Nord ed il Sud del paese con evidenti ripercussioni sul mercato del lavoro;

nel corso dell'ultimo anno, attraverso le misure contenute nella legge n. 388 del 2000, con il parere favorevole della UE, sono stati avviati i cosiddetti « contratti di riallineamento » che hanno determinato, soprattutto per il settore agricolo, l'emersione di migliaia di aziende e di lavoratori al nero;

l'incidenza del sommerso purtroppo si palesa anche nella casistica degli infortuni sui luoghi di lavoro;

le misure contenute nel presente disegno di legge di rilancio dell'economia rischiano di penalizzare chi ha deciso di emergere con precedenti meccanismi di incentivazione e che la *ratio* del provvedimento non tiene in considerazione il valore della sicurezza sui luoghi di lavoro come aspetto discriminante per i benefici previsti;

sul territorio il sovrapporsi di norme rischia di penalizzare fortemente il tessuto produttivo costituito da operatori onesti che rispettano le norme;

il coinvolgimento, anche in sede locale, delle organizzazioni sindacali e di categoria è fondamentale per il successo del contrasto alla economia sommersa,

impegna il Governo

ad attivarsi, di concerto con le istituzioni locali, anche alla luce della riforma del titolo V della Carta costituzionale, nonché con le organizzazioni sindacali e di categoria, affinché vengano fatti salvi i risultati ottenuti con la procedura dei « contratti di riallineamento », i cui benefici possono protrarsi anche oltre i limiti temporali previsti, invece, dal presente disegno di legge, e ad impegnarsi, con una armonizzazione delle diverse legislazioni competenti sull'aspetto della sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione alla piaga del sommerso.

9/2592/108. Luongo.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

l'efficacia del provvedimento, anche con riferimento alle maggiori entrate che

esso può generare, presuppone una fattiva collaborazione delle parti sociali interessate,

impegna il Governo

ad incontri periodici con le parti sociali per valutare i risultati raggiunti e le iniziative da mettere in essere per incentivare il ricorso alle misure previste per l'emersione da parte delle imprese.

9/2592/109. Marone.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

da tale intervento discende una necessaria concentrazione delle risorse finanziarie spettanti alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, atteso che le entrate di questa regione, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, consistono, altresì, nella compartecipazione al gettito dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA riscossi nel territorio regionale e che detta compartecipazione non è ritenuta applicabile anche in relazione alle imposte sostitutive dei predetti tributi;

l'istituzione delle predette imposte sostitutive comporta, in assenza di qualsiasi meccanismo automatico e preventivo nei confronti di simili interventi statali di politica fiscale, la surrettizia sottrazione alle entrate di questa regione delle quote del gettito derivante dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'IVA che sarebbero altrimenti dovute dai contribuenti regionali in relazione ai redditi, alle operazioni e ai valori della produzione netta,

impegna il Governo

a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte ad introdurre nella legislazione una modifica dello Sta-

tuto del Friuli-Venezia Giulia, nel senso di allargare la compartecipazione regionale a tutte le imposte sostitutive dei tributi erariali già oggetto di devoluzione, senza tuttavia indicarne preventivamente la quota in misura fissa ed affidando, invece, di volta in volta, la concreta determinazione della stessa ad una intesa tra Stato e regione.

9/2592/110. Mancini.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

da tale intervento discende una necessaria concentrazione delle risorse finanziarie spettanti alla regione autonoma Valle d'Aosta, atteso che le entrate di questa regione, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, consistono, altresì, nella compartecipazione al gettito dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA riscossi nel territorio regionale e che detta compartecipazione non è ritenuta applicabile anche in relazione alle imposte sostitutive dei predetti tributi;

l'istituzione delle predette imposte sostitutive comporta, in assenza di qualsiasi meccanismo automatico e preventivo nei confronti di simili interventi statali di politica fiscale, la surrettizia sottrazione alle entrate di questa regione delle quote del gettito derivante dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'IVA che sarebbero altrimenti dovute dai contribuenti regionali in relazione ai redditi, alle operazioni e ai valori della produzione netta,

impegna il Governo

a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte ad introdurre nella legislazione una modifica dello Statuto della Valle d'Aosta, nel senso di allargare la compartecipazione regionale a

tutte le imposte sostitutive dei tributi erariali già oggetto di devoluzione, senza tuttavia indicarne preventivamente la quota in misura fissa ed affidando, invece, di volta in volta, la concreta determinazione della stessa ad una intesa tra Stato e regione.

9/2592/111. Maran.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

da tale intervento discende una necessaria concentrazione delle risorse finanziarie spettanti alla regione autonoma Sardegna, atteso che le entrate di questa regione, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, consistono, altresì, nella compartecipazione al gettito dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA riscossi nel territorio regionale e che detta compartecipazione non è ritenuta applicabile anche in relazione alle imposte sostitutive dei predetti tributi;

l'istituzione delle predette imposte sostitutive comporta, in assenza di qualsiasi meccanismo automatico e preventivo nei confronti di simili interventi statali di politica fiscale, la surrettizia sottrazione alle entrate di questa regione delle quote del gettito derivante dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'IVA che sarebbero altrimenti dovute dai contribuenti regionali in relazione ai redditi, alle operazioni e ai valori della produzione netta,

impegna il Governo

a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte ad introdurre nella legislazione una modifica dello Statuto della Sardegna, nel senso di allargare la compartecipazione regionale a tutte le imposte sostitutive dei tributi erariali già oggetto di devoluzione, senza tuttavia in-

dicarne preventivamente la quota in misura fissa ed affidando, invece, di volta in volta, la concreta determinazione della stessa ad una intesa tra Stato e regione.

9/2592/**112**. Paola Mariani.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

da tale intervento discende una necessaria concentrazione delle risorse finanziarie spettanti alla regione autonoma Sicilia, atteso che le entrate di questa regione, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, consistono, altresì, nella compartecipazione al gettito dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA riscossi nel territorio regionale e che detta compartecipazione non è ritenuta applicabile anche in relazione alle imposte sostitutive dei predetti tributi;

l'istituzione delle predette imposte sostitutive comporta, in assenza di qualsiasi meccanismo automatico e preventivo nei confronti di simili interventi statali di politica fiscale, la surrettizia sottrazione alle entrate di questa regione delle quote del gettito derivante dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'IVA che sarebbero altrimenti dovute dai contribuenti regionali in relazione ai redditi, alle operazioni e ai valori della produzione netta,

impegna il Governo

a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte ad introdurre nella legislazione una modifica dello Statuto della Sicilia, nel senso di allargare la compartecipazione regionale a tutte le imposte sostitutive dei tributi erariali già oggetto di devoluzione, senza tuttavia indicarne preventivamente la quota in misura fissa ed affidando, invece, di volta in

volta, la concreta determinazione della stessa ad una intesa tra Stato e regione.

9/2592/**113**. Raffaella Mariani.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

da tale intervento discende una necessaria concentrazione delle risorse finanziarie spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano, atteso che le entrate di questa regione, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, consistono, altresì, nella compartecipazione al gettito dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA riscossi nel territorio regionale e che detta compartecipazione non è ritenuta applicabile anche in relazione alle imposte sostitutive dei predetti tributi;

l'istituzione delle predette imposte sostitutive comporta, in assenza di qualsiasi meccanismo automatico e preventivo nei confronti di simili interventi statali di politica fiscale, la surrettizia sottrazione alle entrate di questa regione delle quote del gettito derivante dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'IVA che sarebbero altrimenti dovute dai contribuenti regionali in relazione ai redditi, alle operazioni e ai valori della produzione netta,

impegna il Governo

a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte ad introdurre nella legislazione una modifica dello Statuto delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel senso di allargare la compartecipazione regionale a tutte le imposte sostitutive dei tributi erariali già oggetto di devoluzione, senza tuttavia indicarne preventivamente la quota in misura fissa ed affidando, invece, di volta in volta, la concreta determinazione della stessa ad una intesa tra Stato e regione.

9/2592/**114**. Mariotti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per destinare ai comuni, alle province e alle regioni una quota parte del gettito complessivo derivante dal provvedimento in esame.

9/2592/115. Cazzaro.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni dell'area di Avezano.

9/2592/116. Buffo.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che

prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia dell'Aquila.

9/2592/**117**. Battaglia.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Chieti.

9/2592/**118**. Coluccini.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Avellino.

9/2592/**119**. Melandri.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di

conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Bari.

9/2592/120. Alberta De Simone.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che,

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Benevento.

9/2592/121. Lucidi.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza

soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Brindisi.

9/2592/**122**. Pennacchi.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Cagliari.

9/2592/**123**. Raffaldini.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento

delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Caltanissetta.

9/2592/**124**. Sciacca.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Campobasso.

9/2592/**125**. Vianello.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Caserta.

9/2592/**126**. Vigni.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto

decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Catania.

9/2592/**127**. Amici.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro,

perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Catanzaro.

9/2592/**128**. Leoni.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Cosenza.

9/2592/**129**. Crucianelli.

La Camera,

premessi che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie

aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Crotone;

9/2592/**130**. Folena.

La Camera,

premessi che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma I, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Enna.

9/2592/**131**. Minniti.

La Camera,

premessi che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Foggia.

9/2592/132. Calzolaio.

La Camera,

premessi che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed in-

tegrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Frosinone.

9/2592/133. Tocci.

La Camera,

premessi che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002,

n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Isernia.

9/2592/**134**. Bettini.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Latina.

9/2592/**135**. Quartiani.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del

compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive dà destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Lecce.

9/2592/**136**. Abbondanzieri.

La Camera,

premessi che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Matera.

9/2592/**137**. Adduce.

La Camera,

premessi che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Messina.

9/2592/**138**. Albonetti.

La Camera,

premessi che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte

numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del Decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che,

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Napoli.

9/2592/**139**. Angioni.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Nuoro.

9/2592/**140**. Bandoli.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto

originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Oristano.

9/2592/**141**. Roberto Barbieri.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Palermo.

9/2592/**142**. Bellini.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma I, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di

emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Pescara.

9/2592/**143**. Bersani.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Potenza.

9/2592/**144**. Bielli.

La Camera,

rilevato che,

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Ragusa.

9/2592/**145**. Bolognesi.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del

suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Reggio Calabria.

9/2592/**146**. Bonito.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose

norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Rieti.

9/2592/**147**. Borrelli.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Salerno.

9/2592/**148**. Bove.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento

delle suddette finzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Sassari.

9/2592/**149**. Buglio.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che,

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Siracusa.

9/2592/**150**. Burlando.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Taranto.

9/2592/**151**. Cabras.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del

suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Teramo.

9/2592/**152**. Caldarola.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose

norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette finzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Trapani.

9/2592/**153**. Capitelli.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette finzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Vibo Valentia.

9/2592/**154**. Carboni.

La Camera,

rilevato che,

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di

emersione individuale, a mettere tutte le amministrazioni comunali in condizione di svolgere le suddette funzioni.

9/2592/**155**. Ruzzante.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »,

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, a mettere le amministrazioni comunali, con particolare riguardo per i comuni con popolazione inferiore a 20.000, in condizione di svolgere le suddette funzioni.

9/2592/**156**. Nigra.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in

materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »,

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, a mettere le amministrazioni comunali, con particolare riguardo per i comuni con popolazione inferiore a 15.000, in condizione di svolgere le suddette funzioni.

9/2592/**157**. Fluvi.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di

conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, a mettere le amministrazioni comunali, con particolare riguardo per i comuni con popolazione inferiore a 10.000, in condizione di svolgere le suddette funzioni.

9/2592/**158**. Benvenuto.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, a mettere le amministrazioni comunali, con particolare riguardo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000, in condizione di svolgere le suddette funzioni.

9/2592/**159**. Nicola Rossi.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, a mettere le amministrazioni comunali, con particolare riguardo per i comuni con popolazione inferiore a 1.000, in condizione di svolgere le suddette funzioni.

9/2592/**160**. Grandi.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, a mettere le amministrazioni comunali, con particolare riguardo per i comuni di piccole e piccolissime dimensioni, in condizione di svolgere le suddette funzioni.

9/2592/**161**. Innocenti.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del

suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 20.000.

9/2592/**162**. Manzini.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro,

perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 15.000.

9/2592/**163**. Montecchi.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »,

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 10.000.

9/2592/**164**. Magnolfi.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento

delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000.

9/2592/**165**. Agostini.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 1.000.

9/2592/**166**. Bogi.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592) ha proro-

gato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerata l'esigenza di una severa e coordinata repressione del fenomeno;

impegna il Governo

ad una verifica semestrale con le parti sociali dell'efficacia delle misure stabilite dalla presente legge e a presentare una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure predisposte per l'emersione del lavoro irregolare.

9/2592/**167**. Labate.

La Camera,

premesso che in data 29 marzo 2002 il Presidente della Repubblica ha trasmesso il messaggio di rinvio alle Camere della legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura;

considerato che il suddetto messaggio contiene alcune pregnanti osservazioni relative alla necessità di attinenza diretta delle norme inserite nell'esame parlamentare rispetto a quelle contenute nell'atto originario, al rispetto delle norme dettate dalla legge n. 400 del 1988 in quanto legge con valore ordinamentale, alla necessaria vigilanza che il Governo vigili su tali requisiti durante l'esame parlamentare;

considerato che la legge di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, ha sollevato problematiche analoghe nel corso dell'esame parlamentare che non hanno trovato al momento soluzione;

impegna il Governo

a riferire ogni due mesi alle Camere sulle modalità con cui esso ha proceduto a tale vigilanza e sugli esiti ottenuti in termini di efficienza e di efficacia.

9/2592/**168**. Ranieri.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi ai lavoratori regolarizzati per sesso.

9/2592/**169**. Ottone.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi ai lavoratori regolarizzati per età.

9/2592/**170**. Panattoni.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi ai lavoratori regolarizzati per titoli di studio.

9/2592/**171**. Pinotti.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi ai lavoratori regolarizzati per qualifiche professionali e livelli contrattuali.

9/2592/**172**. Petrella.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi ai lavoratori regolarizzati per grandi categorie: operai, impiegati, quadri, dirigenti, tecnici, ecc.

9/2592/**173**. Piglionica.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi alle imprese che emergono per classi relative al numero dei dipendenti impiegati.

9/2592/**174**. Pisa, Quartiani.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi alle imprese che emergono per classi relative al numero dei dipendenti impiegati.

9/2592/**175**. Rava.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi alle imprese che emergono per classi relative al loro fatturato desumibile da un calcolo comparativo con aziende regolari assimilabili.

9/2592/**176**. Pollastrini.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppando i dati relativi alle

imprese che emergono per classi relative al reddito aziendale presunto desumibile per comparazione con quello dichiarato da aziende regolari assimilabili.

9/2592/**177**. Preda.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (AC 2592) ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppandoli per settori economici.

9/2592/**178**. Nieddu.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592), ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppandoli per grandi comparti produttivi: industria, servizi, agricoltura.

9/2592/**179**. Olivieri.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592), ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppandoli per dimensioni aziendali.

9/2592/**180**. Oliverio.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592), ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti in ogni singolo distretto economico prendendo a riferimento le unità distrettuali definite per le statistiche predisposte dall'Istat.

9/2592/**181**. Motta.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592), ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti in ogni singolo comune.

9/2592/**182**. Maurandi.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592), ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti provincia per provincia.

9/2592/**183**. Martella.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592), ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti in ogni singola regione.

9/2592/**184**. Mazzarello.

La Camera

considerato che il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (AC 2592), ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

considerato che l'attuazione di tali norme va attentamente monitorata al fine di predisporre tempestivamente le misure correttive e integrative necessarie;

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento con periodicità mensile una relazione sui risultati raggiunti raggruppandoli per grandi aree territoriali: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole.

9/2592/**185**. Nannicini.

La Camera

premesso che:

la legge 18 ottobre 2001, n. 383, prevede una serie di interventi finalizzati all'emersione e alla regolarizzazione del lavoro irregolare;

detta legge non considera i casi in cui la dichiarazione di emersione si riferisca a lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno;

ci sono regioni, specialmente nel nord del Paese, dove la manodopera extracomunitaria rappresenta la stragrande maggioranza dei lavoratori in nero;

è necessario dare la possibilità a questi lavoratori di regolarizzare la loro

posizione circa il permesso di soggiorno, e ai datori di lavoro di poter fare emergere i lavoratori extracomunitari senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge;

impegna il Governo

a prevedere che per la dichiarazione di emersione prevista dalla legge 383 del 2001 qualora sia riferita a lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno, ai medesimi debba essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, esonerando altresì il datore di lavoro dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno in corso di validità.

9/2592/**186**. Boato.

La Camera

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge C. 2592 introduce alla procedura automatica di emersione prevista dalla norma originaria anche la procedura progressiva; quest'ultima non prevede per l'imprenditore la classica dichiarazione di emersione, bensì la presentazione al sindaco del Comune ove ha sede l'unità produttiva di un piano individuale di emersione;

di fatto si intende affidare l'emersione del lavoro nero attribuendo ai sindaci poteri e compiti che non hanno e che non potrebbero esercitare, quando invece il soggetto competente in materia dovrebbe eventualmente essere il Ministro del lavoro;

impegna il Governo

ad assegnare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i compiti che l'articolo 3 del disegno di legge in discussione assegna al sindaco.

9/2592/**187**. Bulgarelli, Boato.

La Camera

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge C. 2592 prevede la presentazione al sindaco di un piano di emersione finalizzato alla regolarizzazione e all'adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche relativamente a materie diverse da quelle fiscali e contributive;

impegna il Governo

ad escludere tra le materie possibili di condono la normativa in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

9/2592/**188**. Lion, Boato.

La Camera

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede sanzioni amministrative per gli imprenditori inadempienti;

impegna il Governo

a triplicare le sanzioni previste.

9/2592/**189**. Pecoraro Scanio, Boato.

La Camera

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge prevede per le aziende che aderiscono al piano di emersione, la sospensione di alcune norme dello Statuto dei lavoratori con alcune eccezioni;

impegna il Governo

ad ampliare dette eccezioni allargandole anche alle norme in materia di mobilità del personale e in materia di contratti di formazione e di tirocini formativi.

9/2592/**190**. Cento, Boato.

La Camera

premessò che:

l'articolo 3 del disegno di legge prevede che il sindaco possa approvare il piano di emersione e disporre la prosecuzione dell'attività dell'azienda, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

impegna il Governo

ad intervenire con norma per consentire l'approvazione del piano di emersione da parte del sindaco solo in caso di rispetto della normativa vigente.

9/2592/**191**. Zanella, Boato.

La Camera

premessò che:

l'articolo 3 del disegno di legge prevede nel caso di emersione progressiva che nel piano individuale di emersione siano contenute le proposte dell'imprenditore circa il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

impegna il Governo

ad intervenire affinché dette proposte siano prioritariamente confrontate con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

9/2592/**192**. Cima, Boato.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 12 del 2002, in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto

decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose nuove norme » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, a prevedere nell'ambito delle procedure per l'approvazione dei piani individuali di emersione, la consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

9/2592/**193**. Pistone.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 12 del 2002, in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premessò che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge n. 4 del

2002, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose nuove norme » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza, ad attivarsi affinché nelle competenti sedi vengano individuati i soggetti legittimati a ricorrere, nel caso di rieiezione da parte del sindaco, del piano di emersione ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 5.

9/2592/**194**. Buemi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Tasso di crescita del Mezzogiorno)

ROBERTO BARBIERI, NICOLA ROSSI, ADDUCE, INNOCENTI e RUZZANTE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i provvedimenti assunti dal Governo fin dal suo insediamento, in particolare la cosiddetta legge dei « 100 giorni » (legge n. 383 del 2001), non stanno dando nel Mezzogiorno i risultati attesi e propagandati: alla data del 15 marzo 2002 sono infatti soltanto 159 le dichiarazioni di emersione per un numero complessivo di 430 lavoratori (dati forniti dal Sottosegretario Vito Tanzi); mentre l'introduzione della Tremonti-*bis* e l'incertezza sulle sue future modalità di finanziamento ha di fatto ridotto considerevolmente la capacità del credito d'imposta di attrarre investimenti nel Mezzogiorno;

il vice Ministro con delega per il Mezzogiorno, onorevole Gianfranco Micciché, ha dichiarato che vanno rivisti tutti i piani operativi regionali relativi al Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 (Agenda 2000), il che avrà il sicuro effetto di ritardare i tempi per l'utilizzo dei finanziamenti assegnati al nostro Paese con il serio rischio di perderne una parte cospicua; attualmente, infatti, malgrado la predisposizione dei piani operativi regionali, le tappe per raggiungere gli obiettivi di spesa delle risorse di Agenda 2000 programmati per l'anno in corso non sono state rispettate;

in prospettiva, la situazione delle regioni meridionali appare indebolita dalle

scelte del Governo, quali emergono dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri italiano, che il 28 febbraio 2002, nel corso della sua visita in Ungheria, ha dichiarato che l'Italia ha già accettato l'esclusione della Basilicata e della Sardegna dalle erogazioni dei fondi strutturali dell'Unione europea ed è disposta a fare « ulteriori sacrifici » a spese di altre regioni meridionali per realizzare il processo di integrazione europea dei Paesi dell'Europa dell'est;

dette scelte contrastano con quanto stabilito dal comitato regioni dell'Unione europea, che, smentendo l'onorevole Berlusconi, il 14 marzo 2002 ha approvato un emendamento che riconosce gli svantaggi legati all'insularità e che mantiene nei territori dell'obiettivo 1, oltre alla Sicilia, anche la Sardegna;

con un emendamento al collegato sulla pubblica amministrazione, che di fronte alle obiezioni delle opposizioni è stato in seguito precipitosamente ritirato dal Governo, si proponeva di trasformare Sviluppo Italia in un ente pubblico, tentando di ripristinare, di fatto e di diritto, la vecchia esperienza della Cassa per il Mezzogiorno;

con le numerose modifiche alla legge Merloni sugli appalti pubblici, introdotte con il collegato sulle infrastrutture, in palese contrasto con le direttive europee in materia, si rendono opachi i rapporti tra la pubblica amministrazione ed i privati rischiando di alimentare l'illegalità, come ha paventato il procuratore antimafia Vigna;

non è stata rifinanziata, né tantomeno estesa a tutto il sud, l'esperienza positiva

del reddito minimo di inserimento, che si è dimostrato un valido strumento a disposizione dei comuni per favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà;

in termini macroeconomici, le informazioni più recenti segnalano, per l'anno in corso, un tasso di crescita delle regioni meridionali non dissimile dalla media nazionale, il che manterrebbe inalterato il divario tra il sud ed il resto del Paese — ridottosi negli ultimi anni grazie alle scelte dei Governi di centrosinistra — e confermerebbe il venir meno del Governo Berlusconi all'impegno, formalmente assunto anche nel quarto rapporto del dipartimento per le politiche di sviluppo, di conseguire già nel 2002 un tasso di crescita del Mezzogiorno superiore di oltre mezzo punto percentuale a quello registrato nel centro nord;

anche sotto il profilo occupazionale le ultime tendenze non sembrano particolarmente confortanti: fra l'aprile 2001 (ultima rilevazione prima dell'entrata in carica del Governo Berlusconi) ed il gennaio 2002 l'occupazione nel Mezzogiorno è infatti cresciuta dell'1,2 per cento contro l'1,4 per cento della media nazionale —:

quali misure ed iniziative il Governo intenda porre in essere per sanzionare i comportamenti responsabili dei deludenti risultati fino ad ora conseguiti e per garantire al Mezzogiorno tassi di crescita stabilmente superiori a quelli del resto del Paese. (3-00885)

(16 aprile 2002)

(Sezione 2 – Interventi a tutela dell'ordine pubblico in Sardegna)

LADU, SORO, TONINO LODDO, SANTINO ADAMO LODDO, CARBONI e MAURANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la crisi dell'ordine pubblico in alcune zone della Sardegna centrale sta assumendo — per gravità, frequenza e speci-

ficità degli episodi — caratteristiche strutturali, configurandosi ormai per un crescente numero di cittadini ed ambienti non come devianza dalle norme, ma come « modalità » di rapportarsi con le amministrazioni e gli amministratori pubblici, assumendo il metodo dell'intimidazione come strumento di « partecipazione »;

questa cultura della forza e della violenza denuncia una progressiva e radicale perdita del senso dell'identità civile e della cittadinanza politica, che sta mettendo seriamente a rischio la stessa agibilità delle istituzioni democratiche locali;

la messa in discussione delle forme di partecipazione democratica denuncia sul piano culturale una devastante assenza del senso dello Stato e dello Stato come tale sul piano istituzionale e una assenza sempre più preoccupante di strategie attive e condivise di sviluppo sul piano economico —:

se il Governo non ritenga di dover promuovere in tempi ravvicinati — e prima che la situazione precipiti — una conferenza regionale sull'ordine pubblico, coinvolgendo tutte le istituzioni locali, per aggiornare modalità di indagine, di interventi e di presenza sul territorio soprattutto nelle ore di maggiore rischio; ripristinando e rilanciando con tempestività tutti gli strumenti di programmazione negoziata e di politiche attive per lo sviluppo già avviate nella precedente legislatura per rimettere in moto meccanismi di crescita economica e per ridare valore alla presenza dello Stato e delle istituzioni e fiducia e speranza alla maggioranza dei cittadini onesti. (3-00887)

(16 aprile 2002)

(Sezione 3 – Esclusione dell'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti delle cooperative)

BERTOLINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con il primo comma dell'articolo 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, « Revisione

della legislazione in materia cooperativistica in riferimento alla posizione del socio lavoratore», varata dal Governo di centrosinistra presieduto dall'onorevole Giuliano Amato, il cui Ministro del lavoro era il senatore Cesare Salvi, viene tassativamente esclusa l'applicazione dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori per i dipendenti delle cooperative «ogni volta che venga a cessare col rapporto di lavoro anche quello associativo»;

la predetta legge n. 142 del 2001 trae origine da un disegno di legge presentato in Parlamento dal precedente Governo Prodi, per iniziativa dell'allora Ministro del lavoro Treu —:

quanti siano i lavoratori potenzialmente interessati alla non applicazione dell'articolo 18 nel settore della cooperazione e quante siano le controversie di lavoro determinate da tale disposizione.

(3-00888)

(16 aprile 2002)

(Sezione 4 — Costituzione di un polo sanitario di eccellenza a Siracusa)

GIUSEPPE GIANNI— *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Siracusa è stata esclusa dalla possibilità di diventare sede di un polo sanitario di eccellenza per la cura delle patologie (tumori e malformazioni prenatali in particolare) derivanti dalla presenza dell'area petrolchimica Augusta-Priolo-Melilli;

nell'accordo concluso dal ministero della salute con i Presidenti delle regioni Sicilia e Calabria rientra, invece, la realizzazione di poli di eccellenza a Catania, a Messina e a Palermo;

l'esclusione di Siracusa si interpreterebbe come disinteresse e mancanza di considerazione rispetto alle legittime e drammatiche esigenze del territorio della provincia e della Sicilia sudorientale in generale;

la proposta di realizzazione di un centro di diagnosi e cura dei tumori e delle malformazioni prenatali a Siracusa si ispira anche alla specificità del territorio, che ha una documentata incidenza di patologie legate alla presenza del polo petrolchimico, già dichiarato area ad alto rischio ambientale —:

se il Ministro interrogato non ritenga che sia opportuno rivedere le scelte compiute, prevedendo anche la costituzione di un quarto centro di eccellenza con la specificità della prevenzione, della diagnosi, della cura e della riabilitazione dei tumori e delle malattie legate all'area industriale, rimediando all'impostazione che, ancora un volta, taglierebbe fuori la provincia di Siracusa dai programmi di miglioramento dell'assistenza pubblica, che, tra l'altro, contribuirebbe alla riduzione della spesa sanitaria legata alla emigrazione dei malati. (3-00806)

(19 marzo 2002)

(Sezione 5 — Iniziative del Governo in ordine ai rischi di manipolazioni genetiche)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

è dei giorni scorsi la notizia proveniente dagli Stati Uniti che una coppia di lesbiche non udenti ha deciso deliberatamente di avere, con l'aiuto della fecondazione assistita, un figlio anch'egli non udente;

non entrando nel merito dell'assurdità sia della notizia che della responsabilità di tutto il personale sanitario che ha

collaborato per rendere possibile tale evento, non possiamo non sottolineare il pericolo insito in tali situazioni, con la possibilità tutt'altro che remota di assistere in futuro a manipolazioni genetiche per dare origine ad esseri umani con caratteristiche predeterminate per soddisfare le esigenze dei genitori o per altre più inquietanti motivazioni;

a tal proposito il movimento della Lega Nord Padania ha sempre sottolineato nei dibattiti parlamentari sia il valore di questi principi che l'inopportunità di modificarli per legge, ritenendo, infatti, che il rispetto dei valori umani, dell'essenza stessa dell'uomo e delle leggi naturali che governano la sua esistenza non dovrebbero assolutamente essere piegati o sottoposti alla volontà dei singoli individui;

tale discussione riveste comunque carattere prettamente parlamentare —:

quali iniziative normative il Governo intenda assumere in materia di fecondazione assistita, per evitare che anche nel nostro Paese si possa assistere in futuro a situazioni di questo tipo. (3-00883)

(16 aprile 2002)

(Sezione 6 — Linea politica del Governo rispetto alla scuola pubblica)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in un recente incontro tenutosi a Terni, gli assessori provinciali alla pubblica istruzione di Terni, Ascoli Piceno, Ancona, Bologna, Foggia, Modena, Macerata, Parma, Perugia, Pesaro, Urbino, Rieti e Teramo hanno giudicato in maniera fortemente negativa sia il mancato rifinanziamento della legge n. 23 del 1996, e l'azione già programmata di messa a norma degli edifici scolastici e dello sviluppo della rete scolastica, sia la riduzione

del contingente e del personale ausiliario decisi dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

tali riduzioni di organico stanno provocando gravi disagi per le istituzioni scolastiche e per i territori interessati;

a fronte della riduzione nella legge finanziaria per il 2002 degli stanziamenti per la scuola, era stato annunciato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un piano pluriennale di investimenti, di cui, a tutt'oggi, non c'è traccia;

il mancato rinnovo contrattuale e il mancato adeguamento dei livelli retributivi degli insegnanti agli *standard* europei stanno provocando nella categoria degli insegnanti un malumore e un'insoddisfazione crescenti;

il provvedimento del Governo « Schema di direttiva concernente interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa per il 2002 » — previsti dalla legge n. 440 del 1997 a favore dell'ampliamento dell'offerta formativa del sistema dell'istruzione statale — istituisce un fondo di 6 milioni di euro da destinare alle scuole private paritarie —:

se tutto ciò non risponda ad un preciso disegno politico avente come scopo lo smantellamento e l'indebolimento della scuola pubblica a vantaggio di quella privata. (3-00886)

(16 aprile 2002)

(Sezione 7 — Interventi per bloccare la messa all'asta di immobili interessati da fallimenti e già pagati)

BUEMI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sempre più spesso famiglie che hanno investito i loro risparmi nell'acquisto della prima casa si ritrovano, loro malgrado, coinvolte in fallimenti delle imprese costruttrici, con il risultato, spesso, di per-

dere i soldi investiti e la casa che avevano acquistato o cominciato ad acquistare;

questo fenomeno nel nostro Paese, in virtù di una legislazione in materia fallimentare del tutto inadeguata, ha investito negli ultimi sei anni, secondo stime realistiche, almeno 200 mila famiglie;

è utile ricordare che l'acquisto della prima casa rappresenta per molte famiglie il sogno di una vita e spesso, purtroppo, questo sogno si trasforma in una tragedia;

la legislazione vigente in materia risale al lontano 1942 (regio decreto n. 267 del 16 marzo) e tutela, praticamente in via esclusiva, le banche e gli enti pubblici;

gli acquirenti si trovano di fronte due situazioni tipiche:

a) la prima e la più ricorrente è quella in cui chi ha stipulato il preliminare di acquisto e non ha ancora firmato l'atto definitivo, quando il venditore fallisce si trova di fronte al curatore fallimentare che può sciogliere il preliminare, così che l'acquirente, se vuole e se può, deve ricomparsi, se ci riesce, la propria casa all'asta;

b) la seconda è quella in cui, anche se è stato stipulato l'atto definitivo, fino a

due anni antecedenti alla data del fallimento, ma il venditore non ha provveduto ad evadere l'ipoteca, l'acquirente, anche se ha già pagato tutto, è costretto a farsene carico;

per tentare di risolvere questa situazione paradossale si è costituita nel nostro paese il CO.NA.FI. (coordinamento nazionale comitati vittime fallimenti immobiliari), che, con una mobilitazione permanente, è riuscito a far pronunciare sull'urgenza della modifica legislativa del regio decreto n. 267 del 1942 numerosissimi enti locali e, a tutt'oggi, giacciono in Parlamento numerose proposte di legge in tal senso —:

se il Governo intenda, tenuto conto degli effetti devastanti che queste situazioni determinano nelle famiglie coinvolte e in attesa dell'altrettanta necessaria ed urgente modifica della legge sui fallimenti, anche attraverso una decretazione d'urgenza, intervenire per bloccare la messa all'asta degli immobili interessati da fallimenti immobiliari, già pagati in tutto o in parte dai promissari acquirenti. (3-00884)

(16 aprile 2002)